



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 11/05/2023

Numero Registro Dipartimento 885

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6821 DEL 18/05/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria II grado CALABRIA – sentenza 48/02/2023 - RGA 1588/22 – S. A. c/ Regione Calabria (CT 3957/19) - Condanna al pagamento di spese processuali
Impegno di spesa - Capitolo U1204040601

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che l'Avv. Ivan Cittadino, procuratore e difensore di S. A., ha notificato alla Regione Calabria in data 9/01/2023 – PEC prot. 12296 - sentenza 48/02/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria II grado CALABRIA nel giudizio d'appello RGA 1588/22 promosso da S. A. c/ Regione Calabria avverso sentenza I grado 1110/2/2022 CTP Catanzaro e chiesto il pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice negli importi di € 348,00 per compensi I grado (rideterminati) ed € 290,00 per compensi II grado, oltre accessori;

VISTA la comunicazione trasmessa dal legale di parte in data 12/04/2023 nonché successiva Nota Specifica "Competenze e Spese legali" del 13/04/2023 con le quali, in adesione al regime contabile forfettario (L. 190/2014 art. 1 commi da 54 a 89 e s.m.i.), si comunica che il ricorrente appellante S. A., non soggetto passivo ai fini IVA, non ha titolo ad esercitare la detrazione d'imposta ex art. 19 DPR 633/72 e si chiede, pertanto, il pagamento del totale disposto dal giudice, oltre accessori, in dettaglio così ripartito:

- € 348,00 compensi professionali (I grado di giudizio – per come rideterminati in sentenza d'appello)
- € 52,20 spese generali 15% - € 16,01 Cassa Avvocati (CPA 4%) per un TOTALE I GRADO di € 416,21
- € 290,00 compensi professionali (II grado di giudizio)
- € 43,50 spese generali 15% - € 13,34 Cassa Avvocati (CPA 4%) per un TOTALE II GRADO di € 346,84 e quindi per un totale complessivo pari ad € 763,05;

ATTESTATA la corrispondenza di quanto chiesto con il dispositivo di condanna reso dal Giudice tributario nella sentenza richiamata;

VALUTATA l'esigenza di procedere all'assunzione della proposta di impegno per il successivo pagamento del dovuto al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, impegnare sul Capitolo U1204040601 Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie) del Bilancio di Previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 763,05 in favore di S. A., parte vittoriosa nel giudizio d'appello RGA 1588/22 definito con sentenza 48/02/2023 Corte di Giustizia Tributaria II grado CALABRIA;

VISTI:

- l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 "*Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti*

l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”;

- gli artt. 69 e 70 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 – rubricati, *rispettivamente*, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 *Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 *Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica*;
- la legge regionale 23 dicembre 2022 n. 50 *Legge di stabilità regionale 2023*;
- la legge regionale 23 dicembre 2022 n. 51 *Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2022 n. 713 *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2022 n. 714 *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*; - il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 6193 del 10/05/2023 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul Capitolo U1204040601 Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie) del Bilancio di Previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 763,05 in favore di S. A., parte vittoriosa nel giudizio d'appello RGA 1588/22 definito con sentenza 48/02/2023 Corte di Giustizia Tributaria II grado CALABRIA;
2. imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
3. disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nel rispetto della normativa recata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

Antonino Porcino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore

Alfonso Mezzotero
(con firma digitale)